

LEGGE 24 luglio 2023, n. 102

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104) (GU Serie Generale n.184 del 08-08-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2023

Art. 31

Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale

1. All'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 48,00»;
- b) alla lettera a-bis), le parole: «euro 20,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00»;
- c) alla lettera b), le parole: «euro 85,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80,00»;
- d) alle lettere c) e d), le parole: «euro 15,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00».

Note all'art. 31:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca la disciplina dell'imposta di bollo.